



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare

PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 9 gennaio 2018



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Mozione in merito alle disposizioni inerenti l'annotazione sul tesserino venatorio della fauna stanziale e migratoria abbattuta.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni contenute nella l. 157/1992 in materia di tesserino venatorio, con la legge regionale 37/2017 si è introdotto nell'articolo 28 della l.r. 3/1994 il comma 9 bis che dispone quanto segue: "9 bis. Nel tesserino è annotata, subito dopo l'abbattimento accertato, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta.";
- in particolare, fornendo la motivazione dell'intervento normativo ed al fine di dare adeguata specificazione al significato di "abbattimento accertato", evitando incertezze interpretative, il preambolo della citata l.r. 37/2017, al punto 5 del considerato, attualmente afferma che l'annotazione deve "avvenire subito dopo l'abbattimento accertato ovvero nel momento in cui il cacciatore verifica personalmente l'effettivo abbattimento del capo";

Riscontrato che:

- recentemente, in alcuni contesti, nonostante la vigenza della previsione sopra richiamata, i soggetti deputati alla vigilanza venatoria sembrerebbero applicare la normativa in modo restrittivo ovvero ritenendo che il capo vada annotato subito dopo l'abbattimento, senza considerare la necessità dell'accertamento e cioè della verifica personale da parte del cacciatore dell'effettivo abbattimento del capo, come disposto dalla normativa regionale;

Ricordato che:

- i soggetti deputati alla vigilanza venatoria sono richiamati all'articolo 51 della l.r. 3/1994 e che in particolare, per quanto attiene alle competenze regionali in materia ed in riferimento alla

polizia provinciale, l'articolo 13 ter, comma 4 bis, dispone che "gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, in materia faunistico-venatoria";

- sempre in merito alla vigilanza venatoria ed alle relative competenze regionali, per quanto attiene alle guardie venatorie volontarie, l'articolo 52 della stessa l.r. 3/1994 dispone, al comma 2, che l'abilitazione è rilasciata dalla struttura regionale competente, previo superamento di apposito esame e che a tal fine la Regione può istituire specifici corsi per la preparazione di detto esame oltre a successivi corsi di aggiornamento;

Preso atto che:

- altre Regioni, tra cui la Liguria, il Veneto, e da ultimo la Lombardia, hanno introdotto disposizioni aventi la medesima finalità di quelle introdotte dal legislatore toscano ovvero quella di garantire che l'annotazione del capo abbattuto avvenga successivamente all'accertamento dello stesso;

Considerato che:

- per quanto sopra richiamato, ed ai fini di un corretto svolgimento dell'attività venatoria inerente la caccia della fauna selvatica stanziale e migratoria, risulta di primaria importanza che la norma inerente l'annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio venga applicata dai soggetti preposti in conformità al dettato della normativa regionale vigente;

- a tal fine è opportuno che la Regione, per quanto di propria competenza, metta in atto ogni azione finalizzata a favorire una corretta informazione sull'applicazione della norma in oggetto, anche fornendo i necessari elementi conoscitivi nei confronti dei soggetti preposti;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a mettere in atto, nel rispetto delle proprie competenze, le opportune iniziative finalizzate a favorire una corretta informazione sull'applicazione della norma inerente l'annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio, anche fornendo i necessari elementi conoscitivi nei confronti dei soggetti preposti, con lo scopo di giungere ad un'applicazione della stessa conforme alle intenzioni del legislatore toscano ed al dettato della normativa regionale la quale dispone, come esposto in narrativa, che l'annotazione debba avvenire soltanto successivamente all'accertamento del capo abbattuto.

I Consiglieri

LEONARDO

MARAS

GIANNI

ANSELMINI

MARCO

NIECOLAI

ENRICO

SOSTEGNI

Gianni Anselmi
Mario Niccolai
Enrico Sostegni

ANDREA PIERONI *Anna Pini*
STEFANO SCARAMELLI *Stefano Scaramelli*
NICOLA CIOLINI *Nicola Ciolini*